



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE**
"Marchese Lapo Niccolini"

P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù, 1 – 56038 Ponsacco (Pisa)
Tel. 0587 739111 – fax 0587 739132 C.F. e P.I. 81002090504
www.icniccolini.edu.it - piic81900l@istruzione.it - piic81900l@pec.istruzione.it

A Tutto il Personale Scolastico

Docenti e ATA

Esperti o altro personale esterno

Tirocinanti

Sito WEB – Albo on-line – A.T. – Bacheca R.E.

Oggetto: **Disposizioni generali – Doveri vigilanza – Fruizione ferie Docenti con contratto a T.D.**

Tutti i docenti **devono prendere visione** di questa circolare accedendo nella sezione del sito [Modulistica e circolari riservate Docenti e ATA](#) oppure dalla **Bacheca accessibile tramite il Registro Elettronico**.

Come già comunicato in occasione del Collegio docenti del 02/09/2024, di seguito si riepilogano alcune disposizioni e precisazioni:

- a) Tutto il personale, Docente e ATA, nonché eventuali Esperti o altro personale esterno, è tenuto a consultare:
 - ✓ PTOF tinyurl.com/yvqfgqx9
 - ✓ Disposizioni presenti sul Sito WEB dell'Istituto <https://icniccolini.edu.it/> sul profilo Amm.ne Trasparente (tinyurl.com/yur2hcel) e sull'Albo On-Line (*Pubblicità legale* tinyurl.com/yweta2w4),

In particolare, si rimanda a:

- a) **REGOLAMENTI** <https://icniccolini.edu.it/documento/>
- b) **CODICE DISCIPLINARE** tinyurl.com/yqc8od35
- c) **PRIVACY** <https://icniccolini.edu.it/documento/>
- d) **SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO** tinyurl.com/yvqfgqx9
- e) **FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO E PAA** tinyurl.com/yvqfgqx9
- f) **PROCEDURE SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA** tinyurl.com/ypplnur4
- g) **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA** <https://icniccolini.edu.it/documento/1991/>
- h) **INDICAZIONI PERMANENTI per Docenti e ATA** <https://icniccolini.edu.it/documento/2769/>

- b) **Docenti:** i permessi orari di cui all'art. 16 - **PERMESSI BREVI** del CCNL 2006/2009 (non modificato dal nuovo CCNL), essendo soggetti a verifica della compatibilità con le esigenze di servizio, possono



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE**
"Marchese Lapo Niccolini"

P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù, 1 – 56038 Ponsacco (Pisa)
Tel. 0587 739111 – fax 0587 739132 C.F. e P.I. 81002090504

www.icniccolini.edu.it - piic81900l@istruzione.it - piic81900l@pec.istruzione.it

essere richiesti al massimo entro le **ore 12:00** del giorno precedente a quello di eventuale fruizione e **devono essere espressamente autorizzati dal DS e/o dai suoi diretti Collaboratori e/o delegati**;

- c) **Docenti** (DOVERI di vigilanza): ai sensi dell'art. 44, co. 7, del CCNL 2019-2021 *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi."*, ciò vuol dire che alle ore 07:45 tutti docenti della 1^a ora devono essere già in aula (non al cancello o a prelevare i registri di classe cartacei), ricordando che comunque vige quanto prescritto dagli artt. 2047 e 2048 del c.c.:

*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, **il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.***

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

- d) **Docenti (FERIE)**: si richiamano gli art. 35 e 38, oltre alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2, del nuovo CCNL 2019/2021 e ss. mm. e ii, nonché l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012) e l'art. 5, co. 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135¹. In particolare, si ricorda che:

¹ PRECISAZIONI

L'art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che **resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.**

Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.** Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, **limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.**».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE**
"Marchese Lapo Niccolini"

P.zza Caduti di Cefalonia e Corfù, 1 – 56038 Ponsacco (Pisa)

Tel. 0587 739111 – fax 0587 739132 C.F. e P.I. 81002090504

www.icniccolini.edu.it - piic81900l@istruzione.it - piic81900l@pec.istruzione.it

- ✓ **TUTTI I DOCENTI** sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;
- ✓ **la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne** (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative), **comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva**;
- ✓ il calendario scolastico adottato da questo Istituto con delibera del Consiglio di Istituto n. 56-2023/2024 del 21/05/2024, rispetto a quello emanato dalla Regione Toscana², prevede la sospensione delle lezioni per i giorni 02/11/2024 | 23/12/2024 | 2-3/05/2025³.

In virtù di quanto sopra, la DS

INVITA

i **Docenti con contratto a tempo determinato** a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Tutti i docenti devono **prendere visione** di questa circolare accedendo nella sezione **del sito Modulistica e circolari riservate Docenti e ATA** oppure dalla **Bacheca accessibile tramite il Registro Elettronico**.

La Dirigente scolastica
Floriana Battaglia

La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a t.d., ha ricordato che i **giorni di sospensione delle lezioni comprendono**, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc...

La **Corte di Appello Milano del 13/09/2022, n. 688** ha affermato che è da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché **in base all'interpretazione corretta della normativa vigente, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.**

² <https://www.regione.toscana.it/-/direttive-per-il-calendario-scolastico-2024-2025>

³ Per ulteriori approfondimenti si rimanda al PAA A.S. 2024/2025 e il [calendario scolastico I.C. Niccolini](#) |